

Decreto

"Riconoscimento in qualità di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) della Società RINA Services S.p.A. con sede Legale: Via Corsica, 12 – 16128 – GENOVA e sede Operativa per il settore ferroviario in via Renata Bianchi - 44L - 16159 – Genova"

II DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, con particolare riferimento all'articolo 3, lettera rr);

Visto Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

Visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati";

Visto il citato decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 e, in particolare, l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

Considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2019 sopracitati;

Considerato che, sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione di:

- D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

- il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

Considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109

Visto il decreto ANSF n. 1/2019 del 19-04-2019 recante norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti;

Visto il decreto ANSF n. 2/2019 del 14/06/2019, recante attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all'art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Visto in particolare l'Art.1, comma 3 del Decreto ANSF n. 2/2019 laddove si prevede la necessità di conferma del riconoscimento dell'Organismo Indipendente Ferroviario con uno o più provvedimenti emanati da ANSFISA (ovvero da ANSF) entro un anno dalla data di entrata del decreto medesimo;

Visto il decreto ANSF n. 3/2109 del 2-07-2019, recante disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot n.347 del 02/08/2019 che individua le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario Italiano ricadenti sotto il controllo di ANSF/ANSFISA ai sensi dell'art.2 comma 4 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

Viste le "Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)" rev. 0 del 22 gennaio 2020;

Considerato che le suddette Linee Guida al capitolo 11 disciplinano in particolare le modalità del processo di qualifica per i Verificatori Indipendente di Sicurezza (VIS) già riconosciuti da ANSF ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, che hanno effettuato richiesta ai sensi del decreto ANSF n. 2/2019 per l'attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) presentando idonea Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di competenza tecnica previsti dal Decreto ANSF n. 1/2019;

Vista l'autocertificazione presentata dalla Società RINA Services S.p.A. con sede Legale: Via Corsica, 12 – 16128 – GENOVA e sede Operativa per il settore ferroviario in via Renata Bianchi - 44L - 16159 – Genova in data 11/07/2019 ai sensi del succitato decreto ANSF n. 2/2109 ed acquisita con prot ANSF n° 13694 del 11/07/2019 attestante i requisiti necessari ad operare in qualità di OIF ai sensi del decreto ANSF n° 1/2019 nelle more del definitivo riconoscimento;

Vista l'istanza presentata in data 28/02/2020 dalla società RINA Services S.p.A. acquisita con prot. ANSF n° 3941 con la quale la predetta Società ha richiesto il riconoscimento a svolgere l'attività di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) così come definito all'articolo 3 comma rr del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 nell'ambito dei seguenti Sottosistemi di cui al decreto ANSF

n.1/2019 e secondo le Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)" rev. 0 del 22 gennaio 2020;

Vista l'integrazione volontaria, presentata dalla Società RINA SERVICES S.p.A. in data 05/03/2020 ed acquisita con protocollo ANSF n° 4360 con la quale la Società ha richiesto l'esclusione del settore "Attestazione ECM veicoli ferroviari" di cui all'allegato C delle succitate Linee Guida erroneamente richiesto in fase id prima istanza e specificando di voler essere riconosciuta a svolgere l'attività di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) così come definito all'articolo 3, comma rr del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 nell'ambito dei seguenti Sottosistemi di cui al decreto ANSF n.1/2019 e secondo le Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)" rev. 0 del 22 gennaio 2020 per i seguenti Sottosistemi ferroviari:

- Infrastruttura;
- Energia
- Controllo – Comando e Segnalamento a terra;
- Controllo – Comando e Segnalamento di bordo;
- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;
- Esercizio e gestione del traffico.

Vista la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento delle relative tariffe previste per il Riconoscimento in qualità di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF);

Rilevato che nella predetta istanza la Società IRINA Services S.p.A. ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle citate Linee Guida OIF;

Rilevato che con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 61 del 22/11/2019 la Società ha ottenuto la qualifica di Organismo Notificato ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

Rilevato che con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 62 del 22/11/2019 la Società ha ottenuto la qualifica di Organismo di Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione (ECM) ai sensi del Reg. UE n°445/2011 e del Reg. (UE) 779/2019;

Rilevato che con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 63 del 22/11/2019 la Società ha ottenuto la qualifica di Organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 rinnovato con Decreto MIT prot. n. 27 del 5/5/2020;

Rilevato che con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 60 del 22/11/2019 la Società ha ottenuto la qualifica di Organismo designato ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, rinnovato con Decreto MIT prot. n. 28 del 5/5/2020;

Constatato che la Società RINA Services S.p.A. ha conseguito l'accreditamento alle norme:

- ISO/IEC 17020:2012 "Ispezione di tipo A nei Sottosistemi ferroviari e relativi componenti"; Certificato ACCREDIA n° 069E Rev.13 in corso di validità;
- ISO/IEC 17065:2012 "Certificazione di prodotti/servizi"; Certificato ACCREDIA n°002B Rev.78 in corso di validità;

Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta Società nonché lo conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle *Linee Guida OIF*;

Considerata la "Relazione Conclusiva del Gruppo di Verifica" del 18/05/2020 nella quale sono contenute le risultanze dell'istruttoria e delle attività di verifica svolte in relazione alla sussistenza dei requisiti di qualifica di cui alle Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF);

Decreta

Art. 1

- 1 La Società RINA Services S.p.A. con sede legale in Via Corsica n° 12 – 16128 – Genova e sede operativa per il settore ferroviario in Via Renata Bianchi 44L - 16159 – Genova, è riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 16 comma 2 lettera cc) del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, a svolgere l'attività di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) come definito dall'articolo 3 lettera rr) del medesimo decreto per i Sottosistemi di cui al decreto ANSF n° 1/2019:
 - Infrastruttura;
 - Energia
 - Controllo – Comando e Segnalamento a terra;
 - Controllo – Comando e Segnalamento di bordo;
 - Materiale Rotabile;
 - Manutenzione;
 - Esercizio e gestione del traffico;
- 2 La visita in accompagnamento prevista al punto 9.2.16 delle "*Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)*" sarà svolta nel corso della prima attività di valutazione che svolgerà la Società RINA Services S.p.A. e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto di riconoscimento; a tal fine la Società medesima dovrà attivarsi presso questa Agenzia per dare seguito al provvedimento.

Art. 2

- 1 La Società riconosciuta svolgerà i compiti di cui al precedente articolo nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'Organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuato nella documentazione presentata.
- 2 Tutte le variazioni che la Società riconosciuta dovesse apportare agli elementi e ai requisiti oggetto di qualifica di cui alle Linee Guida *per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)* che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria, dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
- 3 L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine lo Società trasmette ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione e delle certificazioni emessi nell'ambito dei sottosistemi di qualifica.
- 4 L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza o presso la sede della Società riconosciuta o in campo, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3

- 1 La Società riconosciuta in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2 è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 9.7 delle "Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)" Rev.0 del 22/01/2020.
- 2 Il provvedimento di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei provvedimenti medesimi.
- 3 Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. Restano ferme le ulteriori ipotesi di revoca della qualifica previste dalle "Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)".

Art. 4

1. Il presente riconoscimento è valido per operare nell'ambito delle reti ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario italiano ricadenti nella previsione dell'art. 2 comma 4 del D.lgs. 50/2019, così come attualmente individuate nell'allegato 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° 347 del 02/08/2019.
2. Il presente riconoscimento ha durata quinquennale a partire dalla data di protocollazione ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia www.ansf.gov.it.

Il Direttore
Ing. Marco D'Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER
LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
21.05.2020
07:35:32 UTC



MARZONI MARIA
GRAZIA
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
20.05.2020 19:52:53
UTC